

Cagliari, 17 Aprile 2023

Tirocinio e obbligatorietà Scuola Forense

In relazione all'obbligo, per i tirocinanti, di frequentare i corsi obbligatori (Scuola Forense), i pareri del CNF possono essere così riassunti:

1) Con il primo quesito si chiede di sapere se la frequenza del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del d.l. n. 69/2013 possa costituire causa di esonero dalla frequenza dei suddetti corsi. La risposta è negativa. Infatti, il D.M. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013: ne consegue che gli stessi, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l'ufficio giudiziario nella convenzione prevista dal richiamato articolo 73. (Circolare del 21/10/22 con oggetto: *Tirocinio professionale. Contenuti e modalità di svolgimento (ex art. 41 l. 247 del 2012)*).

Allo stesso tempo, tuttavia, si osserva che la durata dei corsi non potrà che rispecchiare quella del tirocinio che, in caso di convalida del periodo di tirocinio svolto presso l'ufficio giudiziario, ha la durata di sei mesi (predeterminata da una legge successiva all'articolo 43 della legge n. 247/12, e con fonte peraltro di rango superiore rispetto al D.M. 47/2018).

Pertanto, **l'obbligatorietà del corso è prevista per i soli praticanti che hanno iniziato il tirocinio ex art. 73, d.l. 69/2013 in data successiva al 1° aprile 2022;** in tali casi, qualora il tirocinio ex art. 73 si concluda con esito positivo, l'obbligo formativo è riferito a un solo modulo semestrale, pari alla durata di 6 mesi della pratica forense, da frequentare in concomitanza con il periodo di iscrizione al Registro dei praticanti.

2) con il secondo quesito si chiede di sapere se la frequenza della scuola di specializzazione per le professioni legali possa costituire causa di esonero dall'obbligo di frequentare i suddetti corsi. Sul punto si osserva che, sebbene la frequenza della Scuola non sia prevista ex professo quale causa di esonero, le Scuole di Specializzazione sono annoverate tra i soggetti erogatori dei corsi obbligatori. Ne consegue che può essere postulata una equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e la frequenza del corso obbligatorio, con conseguente assorbimento dell'obbligo;

3) con il terzo quesito si chiede di sapere se i praticanti assunti presso l'Ufficio del Processo siano esonerati o meno dall'obbligo di frequenza dei corsi. Come chiarito dal CNF, con il parere adottato nella seduta del 29 aprile 2022 e diffuso in data 10 maggio 2022 ai COA, l'assunzione alle dipendenze dell'Ufficio del Processo comporta la sospensione per i soli praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo. I praticanti non abilitati, invece, possono proseguire il tirocinio, con tutti i relativi doveri: tra di essi, evidentemente, c'è anche quello di frequentare il corso obbligatorio;

Ordine degli Avvocati di Cagliari

(Piazza Repubblica - Palazzo di Giustizia c.a.p. 09125 - Telefono 070308304 - fax 070306674)

mail: avv.ca@libero.it pec: ord.cagliari@cert.legalmail.it sito web: www.ordineavvocaticagliari.it

4) con il quarto quesito, si chiede di sapere se la frequenza del corso possa essere espletata anche in un tempo diverso rispetto all'espletamento della pratica forense, ferma restando la necessità dell'iscrizione nel Registro. Sul punto si osserva che la frequenza del corso deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense, salvi i periodi di eventuale interruzione della medesima secondo quanto previsto dalla legge professionale forense: ne consegue che la frequenza del corso – essendo peraltro propedeutica rispetto all'espletamento dell'esame di Stato – deve necessariamente avvenire nel corso dei primi diciotto mesi di iscrizione.

Il Consigliere Segretario

f.to Avv. Tiziana Rando